SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO CONTACT CENTER GARA 446/ACU/2021

CIG: 8774759831

INDICE

CONTRATTO DI APPALTO4
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 5 – DURATA E OPZIONI9
ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI – CONTRATTO A MISURA 10
ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 10
ARTICOLO 8 - PENALI
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO14
ARTICOLO 10- RECESSO16
ARTICOLO 11 - CLAUSOLA SOCIALE E DISCIPLINA DEL PERSONALE 16
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA17
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE17
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI 18
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO19
ARTICOLO 16 – ESECUZIONE IN DANNO
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO21
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO
ARTICOLO 20 - MODIFICHE E VARIANTI23

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO	23
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI	24
ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO COMPORTAMENTO	
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	26
ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE	26
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI	26

CONTRATTO DI APPALTO

tra

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla	Via
Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante	e pro
tempore dr. Claudio Crivaro - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o ASIA)	
e	
, con sede in alla	, in
persona	
	Iva
(di seguito denominato "Appaltatore")	
Congiuntamente definite "Parti".	
PREMESSO	
1) che, con bando pubblicato il ASIA Napoli ha indetto la procedura aperta ave	ente
ad oggetto l'affidamento del servizio di contact center per la durata di 12 mesi con opzion	
rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi;	
2) che, entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara, sono pervenute n offerte	·;
3) che, dall'esito delle operazioni di gara, il concorrente, è risul	
aggiudicatario dell'appalto;	
4) che con determina dell'Amministratore Delegato n. xxxx del x, ASIA	\ ha
disposto l'aggiudicazione della gara n. 446/ACU/2021 in favore di;	
5) che, in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato:	
a) a garanzia definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;	
b) le polizze RTC e RCO previste dal Disciplinare di gara.	
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue	
ARTICOLO 1- DEFINIZIONI	
I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indic	ato:
- per Appaltatore si intende;	
- per Stazione Appaltante si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificat	a:

- per Contratto si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per Offerta Tecnica si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per Responsabile del Procedimento si intende XXXXXX;
- per Direttore dell'Esecuzione del Contratto si intende XXXXX;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO - OBBLIGHI APPALTATORE

- 2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di contact center in conformità a quanto disposto nel capitolato speciale d'appalto, le cui clausole e condizioni si intendono vincolanti, seppur non materialmente trascritte nel presente contratto, nonché in conformità a quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in gara.
- 2.2 La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento accertamenti atti stabilire il grado di efficienza del personale preposto al servizio onde verificare la conformità agli standard fissati nel CSA e delle prestazioni alternative/aggiuntive offerte;
- 2.3 La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di esercitare il diritto di opzione alla prosecuzione del servizio appaltato, per un periodo ulteriore di 12 mesi, che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire alle stesse condizioni del presente contratto.
- 2.4 Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 12/6/1990, n.146, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000 ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

In particolare l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. ad eseguire i servizi in conformità a quanto stabilito nel CSA e nei relativi allegati, forniti in gara, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente contratto nonché a quanto proposto nell'Offerta Tecnica;
- a trasmettere mensilmente, entro il settimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un rapporto circa le attività svolte e suddiviso per i vari servizi dettagliati nel CSA;
- ad assicurare il regolare svolgimento del servizio nel massimo rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro per evitare l'insorgenza di infortuni e di danni in genere a persone e cose;
- d. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- e. ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito <u>www.asianapoli.it</u>, di cui dichiara di aver preso conoscenza e di accettarne il contenuto;
- f. a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- g. a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- h. a presenziare alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante ogni volta in cui si rendesse necessario;
- i. a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge;
- j. a non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

- k. a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copie degli attestati di avvenuta formazione di tutte le risorse impiegate nell'appalto e a trasmettere gli eventuali aggiornamenti degli stessi nel corso della durata del contratto;
- m. a presentare dichiarazione sostitutiva del medico competente attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei singoli addetti nell'appalto nel corso della durata del contratto;
- n. a garantire la continuità del servizio, senza sospensione o interruzione alcuna; in caso di sciopero del personale addetto alle pulizie, ASIA provvederà a decurtare dal corrispettivo mensile, l'importo di 1/30 dello stesso per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, salvo il maggior danno, qualora la stazione appaltante fosse costretta a provvedere altrimenti al servizio;
- a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- p. a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell'esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (Modello UNILAV) o eventuale documentazione sostitutiva;
- q. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003;
- r. a presentare mensilmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli ultimi stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la documentazione attestante il predetto pagamento (es. quietanze dei lavoratori).

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

4.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

4.2 Attività di Controllo del DEC

- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
- 4.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel CSA e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti

rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

4.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

4.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

- 4.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.
- 4.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

4.8 L'Appaltatore è tenuto a designare un responsal	bile del servizio quale	referente per la
Stazione Appaltante. Il responsabile del servizio è	il sig	reperibile
ai seguenti indirizzi e recapiti telefonici: cell	; e-mail	

ARTICOLO 5 - DURATA E OPZIONI

- 5.1 La durata del presente contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del servizio, mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e dall'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio al servizio anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art, 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016.
- 5.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà, comunicandola

all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima dalla scadenza del presente contratto.

5.3 L'Appaltatore a fronte dell'ultimazione delle prestazioni (con lo scadere dei 36 mesi di durata del contratto), comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'intervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a quest'ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

ARTICOLO 6 - PREZZI UNITARI - CONTRATTO A MISURA

6.1 Il presente contratto viene stipulato a misura sulla base dei seguenti prezzi unitari (al netto del ribasso offerto in gara del XXX %) oltre IVA:

Prestazione	Prezzo unitario/oltre IVA
Tariffa €/minuto per i primi due minuti per chiamate in ingresso	Euro 0,50
Tariffa €/minuto per i minuti successivi per chiamate in ingresso	Euro 0,43
Costo gestione singola istanza via social e posta elettronica	Euro 0,90
Costo ad intervista telefonica	Euro 4,00

Il corrispettivo contrattuale, da liquidare con cadenza mensile, è rappresentato dal prodotto del prezzo unitario di ciascuna prestazione per il quantitativo di ciascuna delle medesime prestazioni eseguito nel mese precedente.

6.2 Fermo restando i prezzi unitari di cui al precedente punto 7.1, il corrispettivo stimato, per il periodo di 24 mesi di durata del presente contratto, è pari, al netto del ribasso del xxxxxx ad xxxxxxxx oltre Iva, come per legge. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di far eseguire le prestazioni appaltate fino alla concorrenza di Euro XXXXXX oltre Iva, come per legge, qualora allo scadere dei 24 mesi lo stesso non si sia ancora esaurito.

ARTICOLO 7 - CONTABILIZZAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto viene eseguito, con cadenza mensile. Entro il settimo giorno di ciascun mese di durata del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere al DEC un rapporto circa le attività svolte, nel mese precedente, suddiviso per i vari servizi dettagliati nel CSA. Il DEC, anche sulla base del rapporto riepilogativo trasmesso dall'Appaltatore e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) ed attesta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che i medesimi servizi siano stati resi in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute

nel presente contratto, nel CSA ed eventualmente nell'offerta tecnica. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo da liquidare e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

7.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere dei 24 mesi oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

7.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demanda ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del presente contratto;
- c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc).

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore.

7.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale viene eseguito con cadenza mensile previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni. Il pagamento della rata di saldo (ultima mensilità di durata del contratto) viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati.

7.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG, ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo esemplificativo, verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione durc rilasciato da INPS/INAIL, verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D. Lgs n. 241/199

ARTICOLO 8-PENALI

- 8.1 La Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva di applicare:
- a) una penale di Euro 100 per ogni operatore in meno riscontrato rispetto a quanto dichiarato e per ogni giorno;
- b) una penale di Euro 500,00 su base mensile, per ogni punto percentuale in meno delle chiamate risposte (punto 6.4 del CSA parametro CR) rispetto al valore di riferimento offerto in gara;
- c) una penale di Euro 200,00, su base mensile, per ogni punto percentuale in meno delle chiamate risposte entro 30 secondi (punto 6.4 del CSA parametro R30);
- d) una penale di Euro 100,00, su base mensile, per ogni eccedenza di 10 secondi in più (+10, +20, +30...) del tempo massimo di attesa (punto 6.4 del CSA parametro TMA);
- e) una penale di Euro 50,00 per ogni anomalia riscontrata nel funzionamento dell'IVR;
- d) una penale di Euro 200,00 per la sospensione del servizio fino a 60 minuti, durante gli orari di attività;
- e) una penale di Euro 1.000,00 per la sospensione del servizio oltre i 60 minuti, durante gli orari di attività;
- f) una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio;
- g) una penale di Euro 200,00 per ogni di ritardo eccedente il limite fissato nella modifica dell'IVR e della messaggistica;
- h) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno, eccedente il limite fissato, nella trasmissione dei rapporti mensili al DEC;
- i) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno, eccedente il limite fissato, per mancata fornitura dell'accesso al cruscotto del IVR;
- l) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno, eccedente il limite fissato, per mancata formazione all'utilizzo del cruscotto del IVR;
- m) una penale di Euro 1.000,00 per mancata erogazione delle indagini di soddisfazione dell'utenza;
- n) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno, eccedente il limite fissato, per mancata trasmissione dei rapporti delle indagini di soddisfazione dell'utenza.

- 8.2 In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa delle inadempienze dell'Appaltatore.
- 8.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 10 giorni da quando si è verrà a conoscenza dell'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
- 8.4 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante deve risolvere il Contratto nei seguenti casi:
 - a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
 - nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - a. perdita in capo all'Appaltatore della capacità generale a contrarre con la PA, anche temporanea ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la PA.
- 8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il presente contratto nei seguenti casi:

- b. Violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 recepito dalla Stazione Appaltante;
- c. nel caso di subappalto abusivo;
- d. nel caso di grave e reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e. nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- f. nel caso di reiterata sospensione delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo (fermo restando l'applicazione delle penali);
- g. in caso di violazione delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- nel caso di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la propria autodichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto;
- i. nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle eventuali prestazioni aggiuntive/migliorative offerte dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara;
- j. qualora l'Appaltatore non ottemperi, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- k. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione del Contratto Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10- RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA SOCIALE E DISCIPLINA DEL PERSONALE

- 11.1 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
- 11.2 In nessun caso l'Appaltatore potrà addurre a giustificazione di un servizio non efficiente l'esiguo numero di unità di personale addetto.
- 11.3 L'Appaltatore potrà riservarsi la possibilità di impiegare ulteriore personale, non incluso nell'allegato elenco nominativo, per i casi di sostituzione, ferie, malattie, pulizie straordinarie e quant'altro ritenuto necessario per la regolare esecuzione del servizio. Nei suddetti casi, il personale impiegato, di cui ASIA dovrà essere preventivamente informata, non potrà essere utilizzato per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi. Di tale personale l'impresa dovrà fornire o copia del libro unico del lavoro dal quale risultino i nominativi di tali dipendenti ovvero ogni documentazione utile ad attestare il relativo stato di servizio. In caso di mancata comunicazione ASIA si riserva la possibilità di risolvere il contratto e di applicare le penali, secondale modalità di cui alle precedenti disposizioni.
- 11.4 L'appaltatore risponde dell'idoneità del personale addetto al servizio de quo. Il personale, per efficienza e civile comportamento, deve essere di gradimento di ASIA che si riserva il diritto insindacabile di ottenere, a semplice richiesta, la sostituzione di qualunque addetto.
- 11.5 L'appaltatore è obbligato ad applicare il vigente CCNL di categoria, restando esclusa ogni qualsivoglia responsabilità da parte dell'ASIA conseguente alla mancata applicazione dello stesso. Qualora l'aggiudicataria sia una società cooperativa ovvero faccia parte di un consorzio di cooperative non potrà avvalersi per tutta la durata dell'appalto di altra forma di rapporto

lavorativo con il personale operante presso le sedi ASIA se non quello di lavoro dipendente, pena l'immediata risoluzione contrattuale.

Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di ASIA con il personale impiegato nell'appalto.

11.6 Tutto il personale impiegato nel presente appalto, sia maschile che femminile, sarà munito a cura dell'Appaltatore di divise da lavoro con contrassegno della impresa ed di tesserino di riconoscimento. L'appaltatore, inoltre, dovrà predisporre apposito sistema per la rilevazione delle presenze, da utilizzare in entrata ed uscita dalle strutture ASIA.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. XXXXXXX rilasciata da XXXX per un importo pari ad Euro XXXXXX e con validità fino al XXXXXX. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, è stata stipulata con la compagnia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed ha ottenuto la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

- 13.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.
- 13.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
- 13.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

- 14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
- 14.2 Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o l'eventuale subappaltatore siano inadempienti per quanto riguarda l'osservanza:
- a) delle condizioni normative e retributive di legge;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.);
- la Stazione Appaltante procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamentol'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti

maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.
- 15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.
- 15.3 Ai sensi dell'art.105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16 - ESECUZIONE IN DANNO

16.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine l'Appaltatore ha indicato i conti dedicati alla commessa pubblica ed i relativi codici IBAN che, per comodità espositiva, non si elencano in questa sede, ma si allegano materialmente al presente contratto.

- 17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
- 17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
- 17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli- dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

18.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di riservarsi di ricorrere al subappalto dei
seguenti servizinella percentuale del
18.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine,
l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il
contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e
deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve
trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

18.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

18.4 L'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

18.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti.

A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

18.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

18.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE E VARIANTI

- 20.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
- 20.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

- 21.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

23.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza

giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

23.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

23.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

- 24.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:
 - a) Disciplinare Tecnico ed ogni altro documento fornito in sede di gara dalla Stazione Appaltante;
 - b) Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

25.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

26.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i., dalle Linee Giuda dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.

26.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

26.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

sottosentto con mina digitale.	
Napoli,	
ASIA Napoli SpA	Società
	
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice specificatamente l'articolo 25 (Foro competente) e	
ASIA Napoli SpA	Società